

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE- DURATA

Art. 1

E' costituito in Matera il Sindacato Regionale Dirigenti Aziende Industriali e Alte Professionalità denominato FEDERMANAGER BASILICATA.

La sede legale dell'Associazione è in Matera alla Via Nazionale 212/B .

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.2

L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e ha carattere autonomo rispetto alle altre organizzazioni sindacali e/o di categoria, con le quali può interagire per fare sistema nell'interesse degli associati, con proposte condivise di progetti e/o programmi volti a favorire lo sviluppo economico-sociale e del territorio.

L'associazione aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti di Azienda Industriali (FNDAI), denominata FEDERMANAGER che è parte integrante della Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda (CIDA).

L'Associazione Federmanager Basilicata persegue i seguenti scopi:

- a) rappresenta e tutela gli interessi degli Associati ed è parte attiva per la stipula dei contratti e nelle controversie di lavoro individuali e/o collettive;
- b) assiste gli Associati in materia previdenziale e/o assistenziale;
- c) stimola la partecipazione degli Associati perché possano concorrere alle scelte organizzative e/o di programmazione con spirito di appartenenza, assicurando ogni opportuna informazione sull'attività e sulle tematiche della categoria;
- d) promuove la collaborazione tra gli Associati, favorendo la cultura d'impresa per una gestione competitiva e fornendo, su richiesta, le attività di formazione manageriale e di aggiornamento professionale;
- e) fornisce agli Organi politico-amministrativi, alle Istituzioni e agli imprenditori, la collaborazione e la competenza singola e collettiva, al fine di contribuire efficacemente alla risoluzione dei problemi;
- f) intrattiene e promuove relazioni con le altre Associazioni o Sindacati, partecipando ai relativi Organi Sociali sia di Federmanager che della CIDA;
- g) agevola gli Associati attraverso la stipula di convenzioni mirate all'ottenimento di benefici e/o sconti, eventualmente utilizzando la carta dei servizi;
- h) assicura la partecipazione di propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni ed Organi di Enti ed Uffici in cui tale rappresentanza sia richiesta, prevista e ammessa dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini.
- i) Promuove e diffonde, anche attraverso la stipula di accordi di partnership e convenzioni, servizi di utilità professionale e personale a beneficio dei propri associati.

A tale scopo l'Associazione potrà assumere partecipazioni in società o associazioni che perseguono lo stesso oggetto od oggetti affini.

ASSOCIATI

Art.3

Possono far parte dell'Associazione Federmanager Basilicata coloro che:

a) hanno un rapporto di lavoro e rivestono la qualifica di dirigente in Aziende produttrici di beni e/o servizi o esercenti attività ausiliarie, nonché figure di elevata professionalità del mondo del lavoro, appartenenti ad Organizzazioni con le quali Federmanager Nazionale abbia stipulato patti associativi;

b) coloro che hanno maturato il diritto alla pensione rivestendo la qualifica di Dirigente d'Azienda, nonché gli appartenenti alle categorie sopra riportate anche se sia cessato il loro rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato.

c) dirigenti che pur non risiedendo e non operando in Basilicata ritengono di realizzare meglio le loro competenze con la partecipazione a questa associazione territoriale;

d) coloro che continuano, quali dirigenti, un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione, essendo considerati quali dirigenti in servizio a tutti gli effetti;

e) coloro che rivestono o hanno rivestito la qualifica di quadro ai sensi dell'art. 2095 Cod. Civ. Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili solo i Quadri ai quali si applichi un Contratto Collettivo o Accordo aziendale sottoscritto da Federmanager, in assenza di tale circostanza, i Quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1 comma 1 sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra CONFAPI e FEDERMANAGER (qui di seguito collettivamente identificati come "Quadri apicali").

Non costituisce motivo di incompatibilità l'iscrizione a Ordini, Albi o Sindacati di carattere professionale.

Art. 4

Per essere ammesso nella qualità di associato ciascun candidato deve:

a) inoltrare domanda in conformità alla modulistica prevista;

b) versare la quota d'ammissione;

Art.5

Il Consiglio Direttivo una volta ricevute le domande di partecipazione all'associazione delibera sull'ammissibilità o meno del richiedente a giudizio insindacabile.

Art.6

La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le norme dello Statuto Associativo, le deliberazioni degli Organi dell'Associazione nonché i contratti collettivi e gli accordi stipulati dalla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali o direttamente dall'Associazione per tutto il periodo di appartenenza.

Gli iscritti sono tenuti a corrispondere all'Associazione la quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Per i Dirigenti pensionati non più in servizio attivo la quota annuale può essere ridotta su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 7

La qualità di Associato alla Federmanager Basilicata si perde:

a) Per dimissioni volontarie presentate formalmente;

b) Per trasferimento ad altra associazione territoriale;

c)Se vengono meno i requisiti necessari all'appartenenza dell'associazione;

d)Per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali e disciplinari;

e)Per morosità nel pagamento della quota associativa per oltre due anni nonostante i solleciti esperiti da parte dell'Associazione.

Art.8

L'associato che cessa il rapporto di lavoro può, a domanda, rimanere iscritto all'Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, purché non svolga attività ritenute incompatibili e/o comunque in contrasto con l'appartenenza all'Associazione e con i suoi scopi.

Art.9

L'iscrizione vale per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo.

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di fondo comune.

Il versamento della quota di partecipazione non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

Gli iscritti che non presentano la lettera di dimissioni dall'Associazione entro il 31 Ottobre sono considerati iscritti anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

a)L'Assemblea Generale degli Associati;

b)il Presidente;

c)il Vice Presidente

d)il Consiglio Direttivo;

e)il Tesoriere/Segretario

f)il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali sono a titolo gratuito e saranno rimborsate solo le spese sostenute e documentate per attività delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA GENERALE

Art.11

L'Assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il primo semestre, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea nella quale è indicato l'ordine del giorno, luogo, giorno ed ora fissata.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta dei Revisori dei Conti oppure su domanda rivolta al Consiglio Direttivo e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

Art.12

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altra persona nominata dall'assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario il quale redige il verbale contenente le deliberazioni e firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno un ventesimo degli iscritti e delibera sia in prima che seconda convocazione a maggioranza degli intervenuti.

Hanno diritto ad intervenire nelle Assemblee tutti gli Associati in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto e gli associati possono farsi rappresentare da altri iscritti, ma non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun iscritto.

Art.13

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) determinare l'indirizzo e l'attività dell'Associazione nel quadro dello Statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, la relativa programmazione e l'organizzazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i Revisori dei Conti;
- d) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera eventuali modifiche dello Statuto;
- b) delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore.

IL PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile .

Egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e provvede a quanto di competenza del Consiglio Direttivo gli venga delegato ed ha la firma di rappresentanza.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e ne predispone l'ordine dei giorno ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed almeno una volta ogni semestre.

In assenza del Presidente le funzioni saranno espletate dal Vice Presidente.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 15

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, a tal fine, può ricevere da quest'ultimo mandati o deleghe per seguire specifiche questioni o materie.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o di impedimento.

Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente duri oltre sei mesi, il Presidente decade dalla carica e dal Consiglio Direttivo e, in questo caso, il Vice Presidente deve convocare, entro il mese successivo, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri almeno di tre e non più di cinque, dei quali almeno una con la qualifica di quadro .

I Consiglieri restano in carica per un triennio e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a)nomina il proprio Presidente che diventa di diritto il Presidente dell'Associazione;
- b) nomina fra i suoi membri il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere;
- c) nomina i delegati presso altri Enti che potranno essere prescelti anche fra gli associati non componenti il Consiglio Direttivo, nonché procede alla nomina di delegati e commissioni di lavoro per finalità coerenti con gli scopi sociali;
- d) promuove, delibera e attua le iniziative e ogni provvedimento volto a conseguire i fini dell'Associazione;
- e) esegue le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- f) predispone i bilanci annuali consuntivi e preventivi;

- g) amministra e tutela il patrimonio sociale;
- f) nomina un segretario anche non consigliere che dovrà redigere il verbale delle delibere;
- h) sottopone all'approvazione dell'assemblea le eventuali modifiche statutarie;
- i) potrà far partecipare alle riunioni anche Associati interessati, ma senza diritto di voto.

Art. 17

I Consiglieri che per tre volte consecutive non interverranno alle riunioni senza giustificato motivo, saranno considerati dimissionari

In caso di dimissioni, il Consiglio provvederà a nominare in sostituzione, gli associati che nell'ultima votazione per le cariche sociali abbiano ottenuto il maggior numero di voti dei non eletti. A parità di consensi verrà eletto l'associato con maggiore anzianità di iscrizione.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente con l'indicazione di un ordine dei giorno e per via telematica, almeno una volta ogni semestre o quando ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è valido se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti, a parità dei voti prevarrà quello del Presidente; le delibere saranno oggetto di verbale a cura del Segretario.

SEGRETARIO/TESORIERE

Art.19

Il Segretario/Tesoriere provvede alla ordinaria amministrazione dell'Associazione e ne segue particolarmente l'indirizzo amministrativo e svolge gli incarichi che gli vengono affidati dal Presidente. Il Segretario /Tesoriere compila il bilancio consuntivo e preventivo alla fine di ogni anno solare e li presenta al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione.

E' nominato per tre anni ed è rieleggibile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.20

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre associati non membri del Consiglio Direttivo di cui due effettivi e uno supplente., dei quali almeno uno con la qualifica di quadro .

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori nomina il suo Presidente a maggioranza dei membri

Il Collegio dei Revisori ha il compito di sorvegliare la gestione economica e finanziaria, eseguendo verifiche di cassa e contabili, riscontrare la regolarità dei bilanci consuntivi e l'inventario del patrimonio sociale controfirmandoli.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.21

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili venuti in proprietà dell'Associazione per acquisti, lasciti, donazioni;
- b) Eccedenze annue di bilancio;
- c) Rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

Art.22

L'esercizio economico- finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno;

Entro 6 mesi dalla data di chiusura il Consiglio Direttivo dovrà predisporre e approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio concluso ed il rendiconto preventivo dell'esercizio successivo, salvo gravi impedimenti che saranno portati a conoscenza del Consiglio Direttivo da parte del Presidente .

L'Associazione non potrà distribuire utili in modo diretto ed indiretto.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.23

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che per eventuali disposizioni legislative, può essere deliberato solo con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti riuniti in sede di Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina del liquidatore, i relativi poteri e determinare in quale modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale.

Art.24

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme del Codice Civile in materia.

In caso di scioglimento l'Associazione dovrà devolvere i beni ad altra Associazione o ai fini di pubblica utilità.